



**Tribunale Ordinario di Como**  
**SEZIONE PRIMA**

**IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,**

esaminato il fascicolo della causa rubricata all' r.g. 3573/15;

a scioglimento della riserva che precede, sentiti i difensori delle parti,

letti gli atti di causa ed esaminati i documenti

**RILEVATO CHE**

con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa ritualmente notificato, il ricorrente S. [REDACTED] M. [REDACTED] richiede che alla controparte sia ordinato, in via cautelare ed urgente, di cancellare l'ipoteca iscritta a suo carico presso i RRII di [REDACTED] al n. [REDACTED] reg. gen. e [REDACTED] reg. part., gravante sull'immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] via [REDACTED]. Deduce in particolare la sussistenza del fumus boni juris, non configurandosi diritti di credito in capo alla controparte e del periculum, atteso che la vendita dell'immobile in questione, già oggetto di contratto di mediazione in favore di agenzia immobiliare, sarebbe gravemente ostacolata dalla iscrizione ipotecaria.

Costituita la controparte, rileva che la iscrizione ipotecaria si fonda su titolo di formazione giudiziale (sentenza di separazione personale) che ha quantificato in euro 660,00 mensili le somme dovute dall'odierno ricorrente per il mantenimento del proprio figlio minore, collocato prevalentemente presso la madre; che il ricorrente ha solo



parzialmente pagato le somme dovute, anche per il futuro, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del minore; che il ricorrente, intendendo sottrarsi all'adempimento, sta progressivamente alienando i beni costituenti il proprio patrimonio.

### **OSSERVA**

La domanda cautelare è inammissibile.

A norma dell'art. 2884 c.c. la cancellazione dell'ipoteca può avvenire solo quando sia ordinanza con sentenza passata in giudicato (oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 2882 c.c. di consenso tra le parti), vale a dire con un provvedimento giudiziale dotato dei caratteri di definitività ed immutabilità.

Sulla base di siffatti assunti, fatta eccezione per qualche isolata pronuncia (Trib. Crema 3 maggio 1982; Trib. Bari, sez. distaccata di Monopoli 7 febbraio 2013), la giurisprudenza largamente maggioritaria, partendo dall'inequivocabile dato normativo, ritiene inammissibile il ricorso d'urgenza volto ad ottenere la cancellazione della iscrizione ipotecaria [o domande giudiziali] (ex pluribus, Cass. 1418/1956; Cass. 12797/1993; Trib. Nocera Inferiore 11 settembre 2013; Trib. Trani 8 agosto 2012; Trib. Mantova 19 aprile 2007; Trib. Trapani 11 aprile 2006; Trib. Bari, 17 novembre 2005; Trib. Mantova 5 dicembre 2003; Trib. Monza 26 aprile 1997).

Né vale ad opinare diversamente la circostanza che, all'esito della riforma del 2005, i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. abbiano funzione e valenza anticipatoria, essendo la introduzione del giudizio di merito meramente eventuale e non necessaria (art. 669 octies, V co. c.p.c.), in quanto la provvisorietà e la temporaneità proprie dei provvedimenti di urgenza, anche dopo la riforma del 2005, non soddisfano il requisito



di definitività ed immutabilità, quanto all'accertamento del diritto controverso, richiesto dall'art. 2884 c.c. per poter procedere alla cancellazione dell'ipoteca.

Va inoltre escluso che la parte resistente possa essere condannata ad un facere infungibile, vale a dire alla prestazione del consenso alla cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2882 c.c. il quale risulterebbe comunque incoercibile, non essendo possibile ottenerne la attuazione coattiva con le procedure esecutive tipiche previste dal libro III del codice di rito.

Spese di lite al definitivo.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 669 quater, 669 sexies, 700 c.p.c., così provvede:

1. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
2. spese di lite al definitivo.

Si comunichi.

Como, lì 16/09/2015

Il Giudice  
*Dott. Alessandro Petronzi*

